



TRIBUNALE DI SULMONA

Il Giudice dell'Esecuzione,

letti ed esaminati gli atti della procedura esecutiva n. 339/2014 R.G.E., promossa da [REDACTED] in danno di [REDACTED] e avente ad oggetto la partecipazione di quest'ultimo nella società COPEC SRL;

visto il provvedimento con il quale, in data odierna, è stata respinta l'istanza con cui l'esecutato ha chiesto un ulteriore differimento delle operazioni di vendita, finalizzato alla vendita di beni immobili e l'impiego del relativo ricavato al pagamento di un debito della società nei confronti dell'Erario;

vista, inoltre, l'istanza con cui, all'udienza del 30.1.2019, il creditore ha insistito per la vendita;

rilevato che dalla relazione peritale estimativa depositata dall'ausiliario in data 17.1.2019 si evince che il debitore esecutato detiene una quota di partecipazione della società nella misura del **98%** del capitale sociale ammontante ad **euro 119.000,00**;

rilevato altresì:

- che, sempre sulla scorta dell'elaborato di stima, emerge che il valore effettivo della quota staggita della società è pari ad **euro 1.529.913,28** e che tale apprezzamento appare meritevole di condivisione, poiché fondato su approfondito esame delle condizioni patrimoniali e finanziarie dell'organismo societario e su corretti parametri tecnico-scientifici;

- che, in particolare, tale stima è da ritenersi preferibile rispetto a quella originariamente elaborata dall'ausiliario (anche perché aggiornata al 31.12.2015, atteso che non sono stati approvati i bilanci relativi agli anni 2016 e 2017);

- che essa, infine, è stata realizzata tenendo conto del debito che Miravalle srl (società partecipata dalla stessa Copec srl, cancellata dal registro delle imprese) ha nei confronti dell'Erario, del quale la Copec srl è tenuta a rispondere, ai sensi dell'art. 2495 c.c., fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;

ritenuto pertanto:

- che può procedersi all'esperimento di tre tentativi di vendita della quota staggita della società COPEC SRL con le modalità dell'incanto, dal momento che, essendo la partecipazione risultata non liberamente trasferibile, nessun accordo è stato raggiunto tra creditore, debitore e società (cfr. art. 2471, 3° co. c.c.);

- che la vendita deve assumere quale prezzo base d'asta il predetto valore di stima effettivo della quota;

- che va effettuata la pubblicità prevista dall'art. 490, 1° co. c.p.c. (che consiste nell'inserimento dell'avviso previsto da quella disposizione nel "Portale delle Vendite Pubbliche" (P.V.P.));

- che sussistono inoltre le condizioni per dare corso alla pubblicità straordinaria prevista dall'art. 490, 3° co. c.p.c. e che, in particolare, deve optarsi per la pubblicazione dell'avviso di vendita su almeno un quotidiano di informazione nazionale (nella specie individuato ne "Il Sole 24 Ore", vista



la particolare natura del bene posto in vendita e la verosimile presenza, tra i lettori di quella testata, di soggetti potenzialmente interessati al suo acquisto), nonché su almeno un sito internet;

ribadita la necessità di avvalersi dell'istituto della delega delle operazioni di vendita ad un professionista ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. (norme da ritenersi applicabili, quantomeno in via analogica, anche nel caso di espropriazioni di quote di partecipazione a società di capitali), modalità che appare sicuramente preferibile in ragione della natura delle attività a compiersi (trattasi di attività che non attengono allo *ius dicere* in senso stretto) nonché, da punto di vista soggettivo, della elevata professionalità e affidabilità del soggetto delegato;

visti gli artt. 534-bis e ss. e 591-bis e ss. c.p.c.;

CONFERMA

il Dott. Comm. Giuseppe Ranalli quale custode della quota di partecipazione pignorata, onerandolo di curare la iscrizione del presente provvedimento nel registro delle imprese e di verificare nuovamente la correttezza della iscrizione originariamente effettuata dal precedente;

RINNOVA

la delega in precedenza conferita al dr. Giuseppe Ranalli, già nominato perito estimatore delle quote societarie pignorate, in vista del compimento delle operazioni di vendita.

Il professionista provvederà a porre in essere tutte le attività previste dagli articoli 534-bis e 591-bis (in quanto compatibili con le norme dettate dalla sezione III del capo II del titolo II del libro terzo del codice di procedura civile, in tema di assegnazione e vendita nell'espropriaione mobiliare), e necessarie ai fini dell'espletamento della presente delega, qualora non già poste in essere, e comunque:

1. Verificherà (mediante l'esame della documentazione in atti e di quella che riterrà opportuno eventualmente acquisire) se la quota di partecipazione sociale nella società appartenga effettivamente al debitore nella misura dichiarata e se risultino precedenti pignoramenti o sequestri: qualora la partecipazione risulti appartenere, in tutto o in parte, a persona diversa dal debitore, in virtù di atto opponibile ai creditori, ovvero emergano atti pregiudizievoli, o comunque la documentazione risulti inidonea, provvederà alla restituzione del fascicolo al giudice dell'esecuzione.
2. Provvederà ad effettuare tre esperimenti di vendita con le modalità dell'incanto ai sensi dell'art. 2471, 3° co. c.c..
3. Redigerà l'avviso di vendita, ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c., curandone, prima di ciascun esperimento, la pubblicità legale (ai sensi dell'articolo 490 c.p.c.), a spese del creditore, mediante inserzione, nel termine di almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita, dell'avviso stesso (anche per estratto), dell'ordinanza di vendita e della relazione di stima, omessa l'indicazione del debitore, sul **sito internet www.astalegale.net**; curerà inoltre, sempre a spese del creditore precedente, l'inserzione del solo avviso, per estratto, sul quotidiano **«Il Sole 24 Ore»**, omessa, anche in tal caso, l'indicazione del debitore; curerà, infine, l'inserzione dell'avviso sul **Portale delle Vendite Pubbliche**, ai sensi dell'art. 490, 1° co. c.p.c.; provvederà, inoltre, alla notificazione dell'avviso stesso alla società, ai sensi del secondo comma dell'art. 2471 c.c., almeno quarantacinque giorni prima della vendita; dell'avviso di vendita darà inoltre comunicazione alle parti del processo.
4. Nell'avviso di ciascun esperimento di vendita (che, per questa parte, diviene elemento integrante della presente ordinanza di vendita), provvederà alla compiuta



descrizione del bene in vendita (non omettendo, in particolare, di dare sinteticamente conto delle riscontrate carenze di ordine documentale e dell'esistenza di procedure esecutive immobiliari su beni facenti parte del patrimonio della società) con la precisazione che gli offerenti dovranno depositare presso la Cancelleria del Tribunale di Sulmona – Ufficio Esecuzioni Mobiliari – entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per la vendita – unitamente alla domanda di partecipazione alla stessa (in busta chiusa e sigillata), anche una cauzione (da inserire all'interno dell'anzidetta busta) di importo pari al 10% del predetto prezzo base, da versarsi a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “Professionista delegato - Procedura esecutiva n. 339/14 R.G.E.”; infine, il delegato darà espresso avviso dell'ulteriore obbligo, per l'offerente, di dichiarare o eleggere domicilio nel comune di Sulmona, con l'ulteriore avvertimento che, in difetto, le comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria.

5. Effettuerà, entro il termine di giorni 90 a decorrere dall'1.2.2019, un primo tentativo di vendita all'incanto della quota di partecipazione sociale pignorata **presso il suo studio professionale** al prezzo base d'asta di € 1.529.913,28, ai sensi dell'art. 535 e del numero 1 dell'art. 591-bis c.p.c. (in quanto compatibile), indicando anche la misura minima di € **2.000,00** dell'aumento da apportarsi alle offerte.
6. In caso di esito infruttuoso del primo esperimento, effettuerà un secondo tentativo di vendita **il sessantesimo giorno** successivo all'espletamento del primo ad un prezzo ridotto in misura del 20% rispetto al prezzo base d'asta come sopra determinato e, in caso di ulteriore insuccesso, un terzo tentativo di vendita **il settantesimo giorno** successivo all'espletamento del secondo esperimento ad un prezzo ridotto in misura del 20% rispetto al prezzo del tentativo di vendita immediatamente precedente.
7. In caso di esito infruttuoso di tutti gli esperimenti di vendita, dopo averne dato notizia alle parti, rimetterà gli atti al G.E..
8. Riceverà o autenticherà le eventuali dichiarazioni di nomina e il deposito dei relativi mandati, ai sensi dell'art. 583 c.p.c..
9. Autorizzerà l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art. 508 c.p.c..
10. Stabilirà il modo e il termine (non superiore a 60 giorni) per il versamento del prezzo e delle spese di trasferimento da quantificarsi forfettariamente nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, se soggetto ad imposta di registro, e in misura del 30% se soggetto ad IVA, salvo minore importo indicato dal delegato in caso di agevolazioni fiscali; il prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato dal delegato su libretto o conto corrente intestato alla “Procedura esecutiva n. 339/14 R.G.E.” e vincolato all'ordine del G.E., mentre la cauzione e le spese presumibili di trasferimento dovranno essere versate su libretto o conto corrente intestato alla “Procedura esecutiva n. 339/14 R.G.E.” e NON VINCOLATO ALL'ORDINE DEL GIUDICE da aprire presso un istituto di credito a scelta del professionista delegato tra la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA e la BANCA DEL FUCINO.
11. In caso di mancato versamento del prezzo o delle spese da parte dell'aggiudicatario, ne darà immediata notizia al giudice dell'esecuzione e procederà poi ad un nuovo



- incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente, ai sensi del secondo comma dell'art. 540 c.p.c..
12. Considerati i vincoli alla libera trasferibilità della quota, riceverà, da parte della società, la eventuale presentazione di altro acquirente che offra lo stesso prezzo, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 2471 c.c., provvedendo di conseguenza a dichiarare la sopravvenuta inefficacia della prima aggiudicazione, dopo l'integrale versamento del prezzo e delle spese di trasferimento da parte del nuovo acquirente.
13. Il professionista delegato provvederà alla redazione del verbale d'incanto, secondo il contenuto previsto dall'art. 591-bis c.p.c., in quanto compatibile con le disposizioni dettate in tema di espropriazione mobiliare.
14. Al verbale sarà allegata la documentazione formatasi nel corso delle operazioni di vendita.
15. Il professionista delegato predisporrà, ove occorra, una bozza del decreto di trasferimento da sottoporre al G.E. per la firma.
16. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del decreto di trasferimento, provvederà alla registrazione del verbale di vendita, ove necessario, ovvero, sempre nel caso in cui sia necessario, del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione; in ogni caso provvederà alle formalità conseguenti alla vendita; in particolare, curerà la relativa iscrizione nel libro dei soci e nel registro delle imprese ed ogni altro adempimento necessario; provvederà inoltre alla comunicazione dell'alienazione alle pubbliche amministrazioni ed ai privati negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento; entro 45 giorni dalla ricezione della notifica del decreto di trasferimento il creditore è tenuto a depositare la nota riepilogativa del credito (e le note spese liquidate dal G.E.).
17. Preleverà dalle somme depositate a titolo di cauzione e di fondo spese presumibili di trasferimento le somme eventualmente occorrenti per il pagamento delle imposte e per gli altri adempimenti collegati al decreto di trasferimento (**spese a carico dell'acquirente**), nonché per le iscrizioni nel registro delle imprese (**spese a carico della procedura esecutiva**) e per gli onorari del delegato così come liquidati dal G.E., nonché a restituire all'acquirente l'eventuale differenza tra quanto versato per spese (ed onorari) e quanto effettivamente pagato.
18. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori di cui al punto 16), predisporrà il progetto di distribuzione, da trasmettere al g.e. corredata della nota dettagliata delle spese (anche già prelevate) e onorari, delle note di precisazione dei crediti depositate dal creditore e del fascicolo relativo alla vendita con tutti gli adempimenti effettuati.

ASSEGNA

al professionista delegato un fondo per le spese di € 1.000,00 a carico del creditore, già versato, onerando il professionista medesimo di sollecitare tempestivamente al G.E. eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie per il pagamento delle spese di pubblicità, in modo da assicurare comunque il compimento degli esperimenti di vendita entro le scadenze indicate.

DISPONE



fin d'ora che in caso di mancato versamento di somme ad eventuale integrazione dell'anzidetto fondo spese il delegato provveda alla restituzione degli atti all'ufficio delegante. In tale ipotesi, per il solo ritardo nel versamento del fondo spese, il giudice dell'esecuzione, in assenza di ragioni giustificatrici dello stesso, valuterà la possibilità di estinguere la procedura per inattività delle parti.

FISSA

- al **2.10.2019** apposita udienza finalizzata ad una prima verifica dell'esito delle vendite delegate (precisando che, in caso di esito infruttuoso delle vendite, il professionista delegato presenterà nota dettagliata dei propri compensi, da indicare al lordo e al netto di quelli già in suo favore liquidati con decreto emesso il 28.8.2018);
- al **18.11.2019** il termine finale per l'espletamento delle attività delegate. Entro detta data dovranno compiersi tre (eventuali) tentativi di vendita e dovrà essere predisposto il progetto di distribuzione. Si riserva di prorogare tale termine ove il professionista delegato, prima della scadenza, depositi un'istanza motivata di proroga; la stessa, comunque non sarà concessa se il mancato rispetto del termine dipende dal ritardo del creditore precedente nel versare il fondo spese (si ribadisce che ogni ritardo del creditore precedente dovrà immediatamente essere comunicato al giudice dell'esecuzione);

MANDA

AL CREDITORE PROCEDENTE PER LA NOTIFICA ALLA SOCIETÀ DELLA PRESENTE ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 2471, COMMA 2, C.C..

Sulmona, 1 febbraio 2019

II G.E.

dr. Giuseppe Ferruccio

